

Provincia di Ravenna
Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale

**PIANO FAUNISTICO VENATORIO
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA**

2009-2013

ALLEGATO I

Piano Faunistico del Parco del Delta del Po

approvato in data 13 luglio 2007 dal Comitato Tecnico Scientifico
del Parco Regionale del Delta del Po

INDICE

1. Comprensori omogenei nel Parco del Delta	4
2. Le aree contigue o pre-parco.....	5
2.1. Accesso dei cacciatori nelle aree contigue	5
3. Giornate ecologiche	7
4. Pressione venatoria.....	8
4.1. Analisi.....	8
4.2. Pressione venatoria nelle Zone Pinetali	9
5. Appostamenti fissi o temporanei	10
6. Esercizio venatorio nelle zone umide	11
6.1. Analisi.....	11
7. Esercizio venatorio nelle aree pinetali.....	12
8. Modalità di accesso agli appostamenti in zone umide	13
8.1. Analisi.....	13
9. Periodi e giornate di attività venatoria	14
9.1. Analisi.....	14
10. Orari di caccia.....	15
10.1. Analisi.....	15
11. Forme di caccia	17
12. Specie cacciabili, carriere giornaliero e stagionale	18
12.1. Le specie ornitiche cacciabili.....	18
12.2. Caccia e specie ornitiche sensibili	18
13. AFV e appostamenti fissi in area contigua.....	20
13.1. Analisi.....	20
14. Vigilanza venatoria.....	20
14.1. Analisi.....	20
15. Bossoli e pallini	21
15.1. Analisi.....	21
16. Addestramento cani e cani segugio	22
17. Distanza di rispetto dalle macchine agricole in esercizio	22
18. Tutela delle coltivazioni	22

PIANIFICAZIONE FAUNISTICA

STAZIONI PARCO	SUPERFICI [Ha]							CACCIABILE [Ha]	AREE PROTETTE [Ha]
	PP	Zone B	Zone C	Zone B,C	Aree Urbane	RNS	SOMMA	PP	Zone B, C e RNS meno oasi
Volano Mesola Goro	7.396			4.248	211	1.875	13.730	6.094	3.385
		2.348	1.900						
Valli di Comacchio (FE)	6.897			4.229	0	137	11.263	5.418	927
		3.720	510						
Campotto di Argenta	763			1.701	8	0	2.472	671	75
		1.325	375						
Centro Storico di Comacchio (al netto delle sovrapposizioni con la Stazione Valli di Comacchio)	4.571			1.934	284	0	6.788	4.180	629
		808	1.125						
Totali FE	19.627			12.112	502	2.012	34.253	16.364	5.016
		8.201	3.911						

Superfici Parco 01 giugno 2007

1. COMPENSORI OMOGENEI NEL PARCO DEL DELTA

Come emerge dai regolamenti per l'esercizio venatorio in area contigua della Provincia di Ferrara (Del. Cons. Prov. n. 81/53950 del 24/07/2002) e della Provincia di Ravenna (Del. Cons. Prov. n. n. 152 del 30/6/1992) le zone omogenee individuate sono:

PROVINCIA DI FERRARA

1. Zona 1 Codigoro-Mesola-Goro;
2. Zona 2 Comacchio;
3. Zona 3 Argenta.

PROVINCIA DI RAVENNA

1. Zona 1 Zone Vallive;
2. Zona 2 Aree Pinetate;
3. Zona 3 Terreni Agricoli.

Risulta evidente che nelle due province le zone omogenee di caccia sono state determinate secondo criteri diversi. In Provincia di Ravenna sono state classificate secondo le caratteristiche ambientali del territorio, mentre nel ferrarese in base a comprensori geograficamente vicini e a giurisdizione comunale uniforme. Questo comporta evidentemente diversità nelle modalità di gestione dei comprensori.

PROPOSTA

Si propone che la gestione faunistica venatoria avvenga per sub-ambiti individuati come segue:

1. Volano - Mesola - Goro;
2. Centro storico e Valli di Comacchio
3. Pineta di S. Vitale e Piassasse di Ravenna
4. Pineta di Classe e Salina di Cervia
5. Campotto di Argenta

2. LE AREE CONTIGUE O PRE-PARCO

Le aree di pre-parco (art. 7, comma 1, lett. d, L.R. n. 11/88 e successive modifiche) corrispondono alle aree contigue di cui all'art. 32 della L. 394/91 e della L.R. 6/2005 (art. 25, comma 1, lettera e). Dato che il termine "pre parco" è utilizzato solo nella vecchia normativa regionale viene sostituito dal più appropriato termine "area contigua". Dato però che nelle norme di attuazione del Parco e delle province viene ancora utilizzato il termine "pre parco", nel presente documento potranno essere utilizzati entrambi i termini che sono pertanto sinonimi.

Pur non essendo comprese nel parco, le aree contigue vengono individuate dal Piano Territoriale del Parco, ed hanno la funzione di aree di transizione per mitigare gli eventuali impatti negativi del territorio esterno nei confronti del Parco. Questo è particolarmente importante nel caso del Parco regionale del Delta del Po, la cui area contigua è spesso all'interno di aree di grande importanza naturalistica e faunistica, sottoposte peraltro a vincolo di ZPS e/o SIC.

Ai sensi dell'art. 32, comma 3, L. n. 394/91, la **provincia di Ferrara** ha sottoposto le aree contigue ad una speciale regolamentazione venatoria (Deliberazione consiglio Provinciale n. 81/53950 del 24/07/2002) finalizzata a minimizzare l'impatto della caccia sulle cenosi faunistiche del parco. La provincia di Ferrara ha delimitato l'area del Parco come area di caccia speciale non ricompresa all'interno degli ATC ferraresi.

Per la **provincia di Ravenna** esiste un vecchio indirizzo gestionale (Delibera del Consiglio Provinciale n. 152 del 30/6/1992) antecedente alla data di insediamento dell'Ente di Gestione del Parco (1996), pertanto le indicazioni faunistico-venatorie sono delineate nei due Piani Faunistico-Venatori (1994-1999 e 2000-2005). Diversamente dalla Provincia di Ferrara, le aree contigue Ravennate sono state incluse negli Ambiti Territoriali di Caccia RA 2 "Ravennate" e RA 1 "Lughese" e alcune indicazioni gestionali sono state perseguite mediante l'emanazione di un'intesa con il Consorzio di Gestione del Parco regionale del Delta del Po e gli Ambiti Territoriali di Caccia (Del.ne Consiglio di Amm. Del Consorzio n. 65, prot. 745 del 23/01/1997).

2.1. ACCESSO DEI CACCIATORI NELLE AREE CONTIGUE

2.1.1 ANALISI

Ai sensi della Del. Cons. Prov. Ferrara n. 81/53950 del 24/7/2002 art. 8, comma 3, e delle "Modalità per l'esercizio venatorio nelle zone di pre parco ..." provincia di Ravenna, art. 3, l'esercizio della caccia in area contigua è subordinato al possesso di apposito tesserino speciale rilasciato ai cacciatori richiedenti aventi diritto.

L'art. 38 della L.R. 6/2005, "Gestione faunistico-venatoria nelle aree contigue ai Parchi regionali" detta indicazioni di massima circa l'esercizio della caccia, specificando al comma 1: *"Nelle aree contigue dei Parchi regionali l'esercizio venatorio è ammesso nella forma della caccia programmata e l'accesso dei cacciatori è consentito in base al criterio della programmazione delle presenze, riservandolo prioritariamente ai cacciatori residenti anagraficamente nei Comuni del Parco e dell'area contigua".*

Più rigida è la norma nazionale (L. 394/91) che all'art. 32, comma 3, sostiene che "All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia ... soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua ...".

Il regolamento provinciale di Ferrara, art. 1, riprende il concetto di priorità della residenza sostenendo che *“L’accesso, in tali zone, riservato ai cacciatori richiedenti, secondo il diritto di precedenza dei cacciatori residenti nei Comuni, della Provincia di Ferrara, territorialmente compresi nell’area del Parco e secondo i criteri di programmazione delle presenze entro i limiti di densità numerica prestabiliti.”* Meno selettiva è la scelta della Provincia di Ravenna che, per le zone di Pre-Parco nella stagione venatoria 2006-2007, subordina il permesso di caccia non alla residenza comunale, ma all’iscrizione negli ATC RA2 e RA1 e negli ATC di residenza anagrafica per i cacciatori residenti nei comuni di Alfonsine, Ravenna e Cervia. Infatti in Provincia di Ravenna la maggior parte dei cacciatori in area contigua non è residente, ma proviene dai Comuni da Russi a Faenza.

2.1.2 ASPETTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte Costituzionale (sent. 4/2000) ha stabilito che un momento qualificante della disciplina “programmatoria della caccia” è la “realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore e il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria”; il legislatore statale “ha inteso, altresì,... conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell’attività venatoria “.

Più incisiva ed applicabile alla situazione in oggetto è la sentenza del TAR Campania (Sezione Salerno I, anno 2006, nr. 242) sul ricorso n. 3196 R.G. del 2004, proposto da WWF Italia contro la Provincia di Salerno, la quale “consentiva a tutti i cacciatori che in precedenza avessero fissato la propria residenza venatoria nell’ATC della Provincia di Salerno (anche se non residenti anagraficamente nella Provincia di Salerno e nei comuni del Parco Nazionale o dell’area ad esso contigua) di esercitare la caccia nel neoistituito ATC Salerno 2 comprendente l’area contigua al parco nazionale e ciò anche con effetto retroattivo, a sanatoria di tutte le sanzioni irrogate dai competenti organi di polizia.”. Il TAR accoglie il ricorso e annulla l’atto impugnato perché:

- *l’art. 32, comma 3, della L. nazionale 394/91 riconosce il diritto di svolgere attività venatoria nell’ATC delle aree contigue unicamente in capo ai residenti dei comuni dell’area naturale protetta e dell’area contigua, al fine di salvaguardare, mediante l’abbattimento della pressione venatoria e la restrizione delle altre attività suscettibili di arrecare danno all’ambiente, i valori naturali delle aree protette.*
- *Il vincolo in questione, imposto con norma speciale, non può ritenersi superato o modificato dalla legge n. 157/92, recante disposizioni per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, che ha soltanto introdotto una disciplina derogatoria dell’art. 15, comma 3, della l. n. 968/77 (nella specie, il TAR Campania ha ritenuto illegittimo il provvedimento che consentiva a tutti i cacciatori che in precedenza avessero fissato la propria residenza venatoria nell’ATC della Provincia di Salerno - anche se non residenti anagraficamente nella Provincia di Salerno e nei comuni del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano o dell’area ad esso contigua - di esercitare la caccia nel neoistituito ATC Salerno 2 comprendente l’area contigua al parco nazionale suddetto e ciò anche con effetto retroattivo, a sanatoria di tutte le sanzioni irrogate dai competenti organi di polizia).*
- *Né l’art. 36, comma 2, della L.R. Campania n. 8/96, risulta utilmente invocabile da parte della Provincia di Salerno per sostenere che i residenti nelle aree situate all’interno dei Parchi hanno soltanto “una priorità di iscrizione negli ATC comprendenti le aree contigue a detti Parchi”, per cui sarebbe consentito la caccia a tutti coloro che hanno fissato la residenza venatoria nell’ATC che le comprende, anche se residenti altrove. La perdurante vigenza dell’art. 32, 3° comma, della l. n. 394/91, autorizza il Collegio a sostenere che la disposizione regionale citata, adottata in epoca antecedente la modifica dell’art. 117 Cost, e quindi nel vigore della competenza legislativa concorrente in materia di caccia, non può che soggiacere ad un’interpretazione rispettosa dei principi fissati dalla normativa statale; così come parimenti soggiace alla medesima interpretazione nel vigore del novellato - ex l. cost. n. 3/2001 - art. 117 Cost. laddove si consideri la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera S).*

A riprova, la sentenza in oggetto riporta altre due sentenze della Corte Costituzionale:

- *n. 222/2003 (laddove ha negato che anche alla luce del nuovo testo dell’art. 117 Cost. la tutela dell’ambiente possa considerarsi come una “materia” in senso tecnico di*

competenza statale tale da escludere ogni intervento regionale, bensì come valore “trasversale”, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale);

- n. 226/2003, che richiamando la precedente sentenza n. 536/2003 ha precisato che l’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione esprime una esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, ponendo un limite agli interventi a livello regionale che possono pregiudicare gli equilibri ambientali. In quell’occasione la Corte ebbe ad affermare che “la disciplina statale rivolta alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema può incidere sulla materia caccia, pur riservata alla potestà legislativa regionale, ove l’intervento statale sia rivolto a garantire standards minimi ed uniformi di tutela della fauna, trattandosi di limiti unificanti che rispondono ad esigenze riconducibili ad ambiti riservati alla competenza esclusiva dello Stato”.

2.1.3 CONCLUSIONI

In virtù di quanto esposto si rileva:

1. una discrepanza tra la norma nazionale e quella regionale in quanto la seconda risulta più permissiva della prima in materia di residenza;
2. un allineamento della Provincia di Ferrara con la normativa regionale;
3. una disattenzione della Provincia di Ravenna alla normativa, non facendo esplicito riferimento ai Comuni di residenza compresi nell’area contigua, ma alla iscrizione agli ATC;
4. la necessità di subordinare il principio di priorità della residenza, espresso nella legge regionale al concetto di residenza nei comuni, espresso all’art. 32 della legge nazionale.

PROPOSTA

La situazione è senza dubbio problematica a livello ambientale, a livello giuridico e a livello sociale e qualunque azione intrapresa non sarà esente da effetti indesiderati.

Al fine di raggiungere un accordo, riteniamo ormai necessaria una collaborazione, tra le parti in causa, maggiore di quanto fatto finora ed effettuata in modo partecipato e allargato che dovrebbe essere gestita dal Parco sotto l’egida della Regione.

Da quanto sopra esposto la situazione della gestione faunistico-venatoria fra le due province è alquanto difforme, per cui l’azione del Parco dovrebbe tendere senza ulteriori dilazioni di tempo, seppure attraverso metodi partecipati delle componenti interessate, ad una omogeneizzazione (uniformità) almeno graduale, al fine di poter entrare nei parametri della pressione venatoria stabiliti dalla Regione e dei criteri più limitativi (per quanto riguarda in particolare Ravenna) che sono in via di approvazione da parte della Regione e del Ministero all’Ambiente per quanto riguarda le zone ZPS, vincolo che ricade su tutte le zone di Parco e Pre Parco.

3. GIORNATE ECOLOGICHE

In provincia di Ravenna per ottenere il permesso per l’area 2 (pinete) è indispensabile avere effettuato la giornata ecologica. Dato che la Corte Costituzionale (sent. 4/2000) ha stabilito che la “realizzazione di uno stretto vincolo tra il cacciatore e il territorio nel quale esso è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria”; è un momento qualificante della disciplina “programmatoria della caccia” e “ha inteso ... conferire specifico rilievo anche alla dimensione propria della comunità locale, in chiave di gestione, responsabilità e controllo del corretto svolgimento dell’attività venatoria”, riteniamo che il possesso del tesserino speciale rilasciato dal Parco dovrebbe essere subordinato anche ad un numero (deciso in accordo tra Parco e Province) di giornate ecologiche in cui il cacciatore ha l’obbligo di attività di salvaguardia e gestione ambientale del territorio.

4. PRESSIONE VENATORIA

Per pressione venatoria si intende, solitamente e semplificativamente, la presenza del numero di cacciatori che abitualmente o forzatamente (per legge, regolamento ecc.) frequentano un determinato territorio a scopo di caccia. Pertanto la pressione venatoria tende ad esprimere il grado di incidenza negativa sui prelievi numerici di fauna selvatica rapportati al numero delle presenze dei cacciatori su quel territorio. In altre parole, si ritiene che più è alto il numero di cacciatori che frequentano quel territorio e più animali selvatici saranno abbattuti per scopi di caccia.

Si fa rilevare che, in concreto, le cose non stanno così poiché la pressione venatoria e quindi l'entità del prelievo venatorio della fauna selvatica, viene determinato anche da altri fattori non meno importanti, quali:

1. giornate di caccia e orari di caccia;
2. mezzi di caccia: fucile a ripetizione, richiami vivi, pasturazione ecc;
3. carniere giornaliero e numero di specie cacciabili;
4. altre modalità comportamentali per determinate caccie particolari, in particolare per le forme di caccia alla migratoria (anatidi ecc.).

Altro fattore importante è dato da possibilità "reale" di controllo e programmazione della pressione venatoria ed il massimo controllo è rappresentato dall'A.F.V. nella quale viene stabilito per ogni giornata di caccia il numero di posti-caccia disponibili ed il numero di cacciatori, i quali non accedono liberamente ma previo rilascio e controllo del Direttore, del permesso giornaliero e del controllo finale dei capi abbattuti con conseguente registrazione degli stessi su uno specifico registro. Una organizzazione analoga potrà essere prevista in futuro per le zone contigue.

Secondo l'art. 14 della L. 157/1992 il Ministero competente in materia di agricoltura stabilisce l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale ed è stato individuato, con Decreto del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste del 30 gennaio 1993, pari a 1 cacciatore ogni 19,01 ettari di superficie agro-silvo-pastorale.

In Emilia-Romagna è stata individuata una fascia che va dal limite minimo di 1 cacciatore ogni 18 ettari al limite massimo di 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile (Del.ne Giunta Reg. 6/2/2006 n. 102), all'interno della quale vengono individuati, al fine della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC, gli indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC provinciali.

L'art. 38, comma 2, della L.R. 6/2005 cita: *"Uno specifico Regolamento di settore, adottato ed approvato ... e di durata almeno biennale, stabilisce le misure di disciplina dell'attività faunistico-venatoria nell'area contigua"*. Il comma 3, in riferimento alla pressione venatoria recita: *"Le misure di disciplina dell'attività venatoria di cui al comma 2 e la densità venatoria ammissibile nell'area contigua devono garantire una pressione venatoria inferiore a quella dei relativi territori cacciabili contermini"*.

Inoltre l'art. 13, comma 14, del Piano di Stazione Valli di Comacchio, cita *"Nell'area di pre-parco della Stazione l'esercizio venatorio è ammesso ... fermo restando il divieto di aumento della pressione venatoria esistente alla data di approvazione del presente Piano di Stazione."*

4.1. ANALISI

Il rapporto fra il numero dei posti di caccia disponibili e la superficie delle zone di pre-parco rappresenta l'**indice di pressione venatoria**. Tale indice è stato stabilito dalla Regione per l'annata venatoria 2006/2007.

I **posti disponibili** per la caccia **nelle aree contigue** sono fissati dai Regolamenti Provinciali in quantità massima e non superiore a n. 4.000 tesserini speciali su 38.619 ha circa (19.629 ha in provincia di Ferrara e 18.990 in provincia di Ravenna). Il numero massimo di 4.000 tesserini non viene di solito raggiunto. Nelle annate venatorie 2004/2005 e 2005/2006, infatti, sono stati rilasciati 3.540 permessi stagionali di caccia in area contigua, la maggior parte dei quali in Provincia di Ravenna. Il numero totale è sceso leggermente nell'ultima stagione di caccia.

Stagione ven.	Ferrara	Ravenna	Cervia	Totale
2004-5	760	2.495	285	3.540
2005-6	760	2.495	285	3.540
2006-7	760	*2.475	*275	*3.510

Tabella 1 - Dati forniti dal Dott. S. Zannini del Parco Regionale del Delta del Po e dal Sig. Errani del coordinamento degli ATC del Comune di Ravenna; (*) dati non precisi all'unità.

Nelle zone omogenee di caccia della Provincia di Ferrara i posti disponibili per l'esercizio venatorio sono complessivamente 760 (250¹ posti nella Zona Codigoro, Mesola, Goro, 410 posti nella Zona Comacchio e 100 posti nella Zona Argenta). L'indice di pressione venatoria nell'area contigua ferrarese è quindi di 1/22.

L'occupazione dei posti disponibili suddetti avviene mediante il rilascio di apposito tesserino speciale per le aree contigue rilasciato ai cacciatori richiedenti aventi diritto. Anche i titolari di AFV e di appostamento fisso e loro soci o sostituti debbono ottenere il rilascio del tesserino speciale per la caccia nelle zone di Pre-Parco. I tesserini rilasciati alle AFV ed alle ATV non rientrano nel conteggio dei posti disponibili di caccia.

4.2. PRESSIONE VENATORIA NELLE ZONE PINETALI

Diversamente dal ferrarese, nel ravennate le pinete sono aree di grande concentrazione venatoria perché: a) è una caccia tradizionale, b) sono vicine al capoluogo provinciale dove risiedono molti cacciatori, c) hanno un territorio pianeggiante il che va incontro alle difficoltà di spostamento dei cacciatori, difficoltà normale data la elevata età media. Questo però non può giustificare l'altissima pressione venatoria cui sono soggette le pinete ravennati.

I cacciatori in possesso del tesserino speciale, possono esercitare la caccia entro i limiti territoriali dell'area di pre-parco (Terreni Agricoli, Zone Vallive, Zone Pinetate e rispettive sottozone) prescelta ed indicata nel tesserino medesimo. Il possesso del permesso di caccia per le Zone Pinetali dà diritto all'esercizio venatorio anche nelle zone agricole, umide o vallive.

I permessi vengono suddivisi tra i residenti nei Comuni di Ravenna e Cervia, tra i residenti degli altri Comuni della Provincia e tra i residenti fuori Provincia titolari o sostituti di appostamenti fissi, ubicati nel territorio comunale di Ravenna o Cervia, nella stagione venatoria 1991-92 (per i dettagli sulla ripartizione dei permessi tra gli aventi diritto e sulle modalità di assegnazione e ritiro degli stessi, cfr. l'art. 4 e l'art. 5 della delibera di applicazione alla stagione venatoria del Regolamento Speciale della Provincia di Ravenna).

Al fine di contenere le presenze venatorie, non viene ammesso un numero di cacciatori superiore a quello dell'anno 1991-92 ("Modalità per l'esercizio venatorio nelle zone di pre parco ..." provincia di Ravenna, art. 7, comma 8). Sebbene non sono disponibili documenti che attestino tale numero, l'ATC RA2 ci ha detto che equivale a 2.000 unità (1.980 per i residenti e 20 per i non residenti).

Comparando tale quota l'estensione delle pinete (2.500 ha) si rilevano densità venatorie molto elevate: di poco inferiori a 1 cacciatore per ettaro.

PROPOSTA

La situazione in provincia di Ravenna è particolarmente problematica sia dal punto di vista della elevata pressione venatoria, sia dal punto di vista sociale e politico perché la modifica della attuale situazione consuetudinaria avrebbe un notevole impatto sulla popolazione di cacciatori.

Durante le numerose riunioni da noi effettuate con i portatori di interesse, sono emerse chiaramente sia la preoccupazione dei cacciatori ravennati per eventuali modifiche a tali consuetudini sia il disagio dei cacciatori ferraresi per la disomogeneità di condizioni all'interno di un territorio, il parco, che (pur tra due province) dovrebbe essere omogeneo sotto il punto di vista conservazionistico e pianificatorio.

La situazione potrebbe essere risolta, a livello congiunto Parco/Regione, in diversi modi.

¹ il numero di 300 posti caccia, previsto dal Regolamento per questa zona omogenea, è stato ridotto a 250 posti con Delibera Provinciale n. 358/2004.

1. Applicare la normativa sulla residenza anagrafica (vedi discussione al precedente paragrafo) e subordinare quindi il rilascio del permesso di caccia non all'iscrizione all'ATC, ma alla reale residenza anagrafica nei comuni del Parco o dell'area contigua, come prevede la normativa nazionale (L. 394/91, art. 32, comma 3). Questo comporterà un problema limitato nel ferrarese (alcune decine di cacciatori del comune di Lagosanto) e un problema profondo e diffuso nel ravennate perché gran parte delle persone che oggi hanno titolo a cacciare nell'area contigua non potrebbero più farlo.
2. Distribuire i singoli cacciatori su un numero di giornate di caccia inferiore a quello consentito, in modo da avere (in tutta l'area contigua ferrarese e ravennate) un numero di presenze per giornata non superiore a 868 (numero al disotto del quale si avrebbe una pressione venatoria inferiore agli ATC contermini come prevede la normativa).
3. In questo secondo caso, però, è fondamentale che la riduzione delle giornate per singolo cacciatore rispetto alle giornate cacciabili non sia scelto dal cacciatore, ma basato su sorteggi ad evidenza pubblica. Così facendo si eviterebbero le spaventose concentrazioni pinetali della domenica e alcune forme di caccia di gruppo organizzata come quella a rastrello.

	Ha	Indice richiesto	Cacciatori ottimali	Cacciatori ammessi	Indice attuale	Conformità alla norma
Area contigua FE	19.629	< 1/16	< 1.226	760	1/22,6	SI
Area contigua RA	18.990	< 1/16	< 1.186	2.780	1/6,8	NO
Totale	38.619	< 1/16	< 2.412	3.540	1/10,9	NO

Tabella 2 - pressione venatoria nelle aree contigue del Parco.

Per quanto riguarda le zone pinetali, a nostro parere, per ridurre la pressione venatoria, dovrebbe essere permessa la caccia solo alla fauna migratoria, solo da appostamento (lungo i perimetri esterni e nelle radure), graduando le presenze tramite turnazioni a sorteggio (eventualmente si potrebbe consentire l'ingresso coi cani una volta alla settimana, nelle giornate di silenzio venatorio).

5. APPOSTAMENTI FISSI O TEMPORANEI

Secondo la normativa regionale (art. 52 e 53 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche) si definisce appostamento fisso di caccia, una struttura costruita con solidi materiali (muratura, legno, materie plastiche, etc.) fissati saldamente al terreno e atta a consentirne l'uso per l'intera stagione venatoria. Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni e simili ancorati al fondo di corsi d'acqua naturali o artificiali, specchi d'acqua o zone vallive nonché ai margini degli stessi. Sono classificati appostamenti fissi di caccia con richiami vivi gli impianti costruiti per l'intera stagione venatoria nei quali l'accesso con armi proprie è consentito unicamente a coloro che hanno scelto la forma di caccia "da appostamento fisso". In tali impianti è consentito l'uso dei richiami vivi degli esemplari appartenenti alle seguenti specie indicate nell'articolo 4, comma 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncella e colombaccio.

L'appostamento temporaneo di caccia è costituito per lo più da capanni portatili prefabbricati montati e preparati anche utilizzando la vegetazione reperita sul posto. Gli appostamenti temporanei non possono sussistere in acqua o su mezzi galleggianti ma solo su terraferma, quindi negli ambiti vallivi sono ammessi solo su argini e sui dossi. Per il suo utilizzo il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o conduttore del fondo e deve rimuovere il capanno e i materiali usati al termine dell'attività venatoria (giornaliera).

PROPOSTA

Nelle zone umide del Parco si rilevano densità di appostamenti fissi variabili tra 1/10 ha nelle Piallasse, 1/60 ha nelle Valli di Comacchio e in Sacca di Goro e 1/100 ha nelle AFV vallive.

Sebbene la Direttiva Regionale n. 969/2002 analizzi solamente le densità degli appostamenti nelle AFV, tale situazione ha un senso dal punto di vista sociale e politico, ma analizzando la situazione dal punto di vista conservazionistico e pianificatorio tutte le zone umide sopra elencate dovrebbero essere considerate in modo identico.

Rilevando che la densità di 1/10 ha nelle piallasse è decisamente insostenibile si ritiene opportuno un tentativo di uniformazione volto a portare in un arco temporale di 5 anni la densità degli appostamenti fissi a 1/100 ha in tutte le zone umide del Parco.

Infine proponiamo che, e per l'intero bacino delle Valli di Comacchio, le disposizioni relative alla caccia (giornate, orari, modalità, ecc.) siano uniformate a quelle oggi vigenti nella parte ferrarese delle stesse.

6. ESERCIZIO VENATORIO NELLE ZONE UMIDE

6.1. ANALISI

Nelle aree contigue della **Provincia di Ferrara** classificate zone umide o vallive la caccia alla fauna migratoria è concessa unicamente da appostamento amovibile all'occorrenza, realizzato con materiali non reperiti sul posto in modo da non alterare la naturalità del sito. In particolare vengono definite tre aree in cui la caccia può essere esercitata unicamente da appostamento e secondo prescrizioni e modalità specificate in apposite delibere provinciali:

- L'area a.1 "Sacca di Goro, Valli di Gorino e Taglio della Falce" compresa nella zona omogenea n. 1 (Codigoro-Mesola-Goro). In questa zona sono ammessi unicamente gli appostamenti di carattere sociale e con gruppi di almeno 4 cacciatori (almeno 6 per il Taglio della Falce). L'appostamento dovrà essere realizzato sotto forma di "coveggia" con barca o "tina" galleggiante la cui rimozione è obbligatoria al termine della stagione venatoria.
- L'area a.2 "Valli di Comacchio" compresa nella zona omogenea n. 2 (Comacchio). In questa zona è consentito sia l'appostamento di carattere privato, in regime speciale di AFV, sia l'appostamento sociale da organizzarsi a cura del Comune di Comacchio sotto forma di "Azienda valliva Particolare di Caccia".
- L'area a.3 "Valle Nuova, Bertuzzi e Cantone" compresa nella zona omogenea n. 2 (Comacchio). In quest'area privata è ammesso solo l'appostamento fisso a carattere individuale e secondo le regole vigenti all'interno della AFV cioè uno ogni 100 ha come da Direttiva Regionale, e per un massimo di due giornate di caccia per settimana non consecutive da scegliersi fra giovedì, sabato e domenica.

Le principali zone umide o vallive della **Provincia di Ravenna** incluse in aree contigue e nelle quali è concessa la caccia sono:

- Le valli meridionali di Comacchio: in queste e nello specifico nella fascia di pre-parco confinante con la Provincia di Ferrara è ammessa la caccia vagante e da appostamento temporaneo. Non sono consentiti appostamenti fissi di caccia;
- Bassa del Bardello: in cui è ammessa solo la forma di caccia vagante;
- Piallassa Baiona e dei Piomboni: in cui sono autorizzati unicamente appostamenti fissi a carattere privato e appostamenti temporanei;
- Chiari da caccia a sud dell'Ortazzo: in cui sono concesse tutte le forme di caccia.

Nella Piallassa Baiona gli appostamenti temporanei possono essere realizzati esclusivamente sugli argini e sui dossi. Nella Piallassa della Baiona e dei Piomboni ogni tina o capanno principale non può avere alcun impianto sussidiario. Inoltre, nell'ottica di una graduale riduzione degli appostamenti in queste aree *"Nei casi di espressa rinuncia o di abbandono per qualsiasi causa o ragione della concessione di appostamento da parte di un titolare non verranno rilasciate nuove concessioni o sostituzioni con nuovi nominativi. Saranno ammesse solo ed esclusivamente sostituzioni del titolare a favore di sostituti dello stesso appostamento fisso risultanti dalla autorizzazione per la stagione di caccia precedente e*

titolari di licenza di caccia.” (art. 6 della delibera di applicazione alla stagione venatoria 2006/2007 del Regolamento Speciale della Provincia di Ravenna).

La caccia vagante in prossimità di zone umide oltre ad essere particolarmente impattante per il disturbo arrecato è fonte di numerosi illeciti, come emerge dai dei numerosi verbali effettuati nelle Valli Meridionali di Comacchio per caccia fuori orario in zone umide e per abbattimento di specie protette (es. Moretta tabaccata e Marangone minore). A pagina 20 della Del. Giunta Reg. 887/97 è scritto “Dato che nella maggior parte dei casi le zone A e B confinano con le zone di pre-parco, si chiede di verificare la possibilità di introdurre una adeguata protezione mediante una fascia di silenzio venatorio e in particolare di introdurre una fascia di protezione a ridosso dei confini della zona A, a diretto contatto con aree di pre-parco.” Inoltre nella Del. Giunta Reg. 888/97 a pagina 22 è riportato “in tutti i casi in cui aree B del parco confinano col pre-parco, sarebbe opportuno proteggerle mediante norme specifiche di regolamentazione delle attività venatorie che escludano la possibilità di atti di bracconaggio lungo il confine (es.: fascia di silenzio venatorio)”.

PROPOSTA

1. Nelle Valli di Comacchio dovrebbe essere vietata la caccia da appostamento temporaneo la quale, non essendo mappata per definizione, può risolversi in pressione venatoria incontrollata.
2. La caccia vagante nelle aree umide e nelle zona aperte del Bardello è particolarmente impattante e sarebbe opportuno uniformare le modalità di caccia vietandola qui come in tutte le zone umide e permettendo solamente la caccia da appostamento.
3. In caso di impossibilità a tale divieto riteniamo fondamentale uniformare l’esercizio venatorio in tutte le Valli di Comacchio secondo il regolamento ferrarese.
4. Come da indicazioni delle Del. Giunta Reg. 887/97 e 888/97 riteniamo opportuno chiarire a livello di regolamento che la caccia in forma vagante deve rispettare una distanza di almeno 150 m dalle zone umide di Parco.

7. ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PINETALI

In **Provincia di Ferrara** non ci risultano aree pinetali in cui sia possibile esercitare l’attività venatoria ma, nonostante ciò, nel Regolamento Provinciale viene fatto obbligo l’utilizzo di bossoli di cartone nelle aree suddette. Questo, evidentemente, è un refuso del regolamento che andrà corretto nelle prossime edizioni.

Nella **Provincia di Ravenna** sono vietati gli appostamenti fissi. La caccia alla selvaggina migratoria è consentita in forma vagante o da appostamento dietro riparo naturale senza richiami vivi ed artificiali, ad eccezione delle zone non boschive e non vallive ove è consentita la caccia da appostamento temporaneo rimovibile giornalmente.

PROPOSTA

A nostro avviso, nelle zone pinetali, dovrebbe essere ammessa solamente la caccia speciale da appostamento temporaneo, solo alle specie migratorie consentite, il numero giornaliero di cacciatori dovrebbe essere fissato e gli stessi prescelti annualmente con il sistema del sorteggio.

Area	Tipo di caccia permessa	Appostamento	Densità max	Numero
Sacca di Goro	Appostamento a carattere sociale	Coveggia o tina	1/60 ha	20
Taglio della Falce	Appostamento a carattere sociale			6

Area	Tipo di caccia permessa	Appostamento	Densità max	Numero
Valle Bertuzzi	Appostamento fisso a carattere individuale (regole dell'AFV)		1/100 ha	
Valli di Comacchio (FE)	Appostamento a carattere privato in regime speciale di AFV		1/500 ha	
Valli di Comacchio (FE)	Appostamento a carattere sociale (Azienda valliva Particolare di Caccia) a cura del Comune di Comacchio		1/60 ha	103
Valli di Comacchio (FE)	Appostamento temporaneo sui dossi delle Valli			Ignoto (1)
Valli di Comacchio (RA)	Vagante e appostamento temporaneo			
Valli di Argenta				
Bassa del Bardello	Vagante			
Pialassa Baiona e dei Piomboni	Appostamento fisso a carattere privato e appostamento temporaneo	Tina o capanno		
Chiari a sud dell'Ortazzo	Tutte le forme			
Pinete ravennati	Vagante con max 2 cani per cacciatore o max 4 cani per gruppo di 3 cacciatori			2.000

Tabella 3 - Tipologia di caccia permessa attualmente nelle zone umide delle aree contigue del Parco. Si notano notevoli differenze nelle modalità di caccia nelle zone ferraresi e ravennati. (1) in virtù della loro natura non si conosce il numero di appostamenti temporanei, vi è un limite implicito alla pressione venatoria dato dal numero massimo di 410 tesserini rilasciati per l'intera area di Comacchio.

8. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI APPOSTAMENTI IN ZONE UMIDE

8.1. ANALISI

In entrambe le Province è vietato:

- disturbare la fauna selvatica nell'attraversamento delle zone di Parco od altri ambiti di protezione faunistica per recarsi sul posto di caccia assegnato;
- attraversare le aree di parco, di pre-parco, le oasi e le Riserve Naturali, ed altri ambiti di protezione faunistica con mezzi (veicoli a motore o barche ecc.), se si trasportano armi, salvo il caso in cui detto attraversamento sia necessario per recarsi nel luogo di caccia nelle giornate e negli orari consentiti a norma del presente regolamento. In questo caso l'arma dovrà essere scarica e custodita in busta completamente chiusa;

In Provincia di Ferrara è vietato "vagare" per la valle ed occupare l'appostamento due ore prima della giornata venatoria; infatti le operazioni destinate a preparare i richiami (stampi compresi) possono effettuarsi due ore prima ed il ritiro può avvenire sino a due ore dopo gli orari consentiti dal regolamento per la caccia alla fauna migratoria. È inoltre vietato usare il cane da caccia, in qualsiasi forma di esercizio venatorio, negli ambiti vallivi o zone umide, nonché dove sono ubicati appostamenti fissi privati o sociali.

Nelle Valli di Comacchio i punti di partenza e ricovero delle imbarcazioni dei cacciatori sono stati stabiliti e individuati in: angolo Fosse, angolo Casone Umana, zona traghetto Sant'Alberto, Canale Gobbino, Stazione Foce (delibera 359/2004 della Provincia di Ferrara). I cacciatori si recano agli appostamenti mediante imbarcazioni ma senza l'ausilio di motori.

Nella Provincia di Ravenna il percorso di andata e ritorno dagli appostamenti fissi di caccia, nelle giornate o nelle località in cui il cacciatore non è autorizzato alla caccia vagante, deve

avvenire con il fucile smontato o chiuso in apposita custodia. Le operazioni di preparazione dei richiami (compresi gli stampi) possono essere effettuate un'ora prima ed il ritiro deve avvenire sino ad un'ora dopo gli orari consentiti per la caccia alla fauna migratoria. Nella Pialassa Baiona, fatta eccezione per i principali canali navigabili, è vietato utilizzare barche a motore per accedere agli appostamenti.

9. PERIODI E GIORNATE DI ATTIVITÀ VENATORIA

La durata della stagione venatoria è stata fissata con l'obiettivo di garantire la salvaguardia e la migliore protezione delle specie oggetto di caccia, sia nell'ottica di soddisfare parametri europei ed internazionali che al fine di evitare, sulla base di analisi svolte dagli organismi scientifici di riferimento, che la fauna selvatica possa subire gravi danni durante i periodi di maggiore debolezza o le fasi migratorie.

L'attività riproduttiva degli uccelli nella parte meridionale della regione Palearctica (che comprende l'Italia), si protrae, per molte specie (Passeriformi e columbiformi) sino almeno alla fine di agosto, con l'involto degli individui delle covate più tardive. Numerosi di questi soggetti necessitano in molti casi ancora delle cure parentali da parte degli adulti. Inoltre, per alcune specie migratrici transariane (es. Tortora, Quaglia), si avrebbe un prelievo eccessivo sulla parte di popolazione adulta, poiché in agosto sono presenti nel nostro territorio un numero considerevole di adulti in fase post-riproduttiva o in migrazione verso i quartieri di svernamento africani. Sono gli adulti, infatti, i primi a partire alla fine dell'estate (dalla metà di agosto alla prima decade di settembre) verso i quartieri di svernamento. Limitando l'attività venatoria alla terza domenica di settembre, l'impatto sarebbe esclusivamente sulla parte della popolazione composta da giovani del primo anno. Particolare menzione va fatta infine sulle anatre cacciabili già dalla terza domenica di settembre. L'attività venatoria in questo caso impatta esclusivamente la popolazione residente in Italia, ovvero quella parte di popolazione che si riproduce nel nostro paese. La maggior parte delle anatre, che in parte passeranno successivamente l'inverno in Italia, sono individui che giungono dalla metà/fine di ottobre e provengono dal nord e dall'est europeo. Consentendo la caccia o in pre-apertura (le prime domeniche di settembre) o nel mese di settembre ed ottobre, si impatterebbe esclusivamente su popolazioni di anatre che in molti casi sono in declino in Italia come specie nidificanti (Marzaiola, Canapiglia, Moriglione ecc.).

Il periodo compreso fra metà Gennaio e metà Marzo è una fase molto delicata nella biologia degli uccelli, poiché coinvolge l'attività di corteggiamento e formazione delle coppie, l'accumulo di riserve di grasso per lo spostamento verso i quartieri riproduttivi e per lo sfrozo riproduttivo stesso. Inoltre, poiché durante la migrazione pre-nuziale i primi a migrare o a giungere dai siti di svernamento sono i maschi (in genere i primi sono i maschi con più alta "fitness" riproduttiva) una intensa attività venatoria a gennaio si ripercuote negativamente sulle specie migratrici in transito nel nostro paese, sia anatre (Marzaiola, Canapiglia, Codone) che passeriformi (Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cesena) o limicoli (Beccaccia, Beccaccino, Frullino, Combattente), determinando una destrutturazione delle popolazioni con particolare riferimento alla componente produttiva (OAA 2003).

9.1. ANALISI

Nelle aree contigue ferraresi l'esercizio venatorio è consentito nei periodi stabiliti dal calendario venatorio regionale e provinciale (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio), per tre giornate settimanali individuate nel giovedì, sabato e domenica.

Nelle **AFV in zone umide o vallive** sono consentite non più di due giornate settimanali non consecutive a scelta tra il giovedì, sabato e domenica. Nelle **Aree Pinetali** non è possibile cacciare.

Nelle aree contigue ravennati la stagione venatoria si esercita nei periodi e giornate previste dal calendario venatorio regionale (dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio), nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica. Nelle **AFV a Zone Vallive** sono consentite non più di due giornate settimanali non consecutive. Nelle **Aree Pinetali** la stagione venatoria inizia la seconda domenica di ottobre sino al 31 gennaio e può essere esercitata esclusivamente nelle giornate di domenica, lunedì e giovedì nelle Pinete di San Vitale e Classe e nelle giornate di domenica, sabato e giovedì nella pineta di Cervia.

	Ferrara	Ravenna
Periodo di caccia	Calendario regionale	Calendario regionale
Giornate di caccia	3 la settimana (gio, sab, dom)	5 la settimana (lun, merc, gio, sab, dom)
Giornate di caccia in AFV	2 la settimana (non consecutive)	2 la settimana (non consecutive)

Per quanto riguarda l'inizio e la fine della stagione venatoria, la situazione sarà modificata dalla stagione venatoria 2007/2008 ai sensi della Delibera Regione Emilia Romagna 1435/2006 la quale prevede che siano vietati:

1. la pre-apertura della stagione venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
2. l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, corrispondenti al giovedì ed alla domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
3. l'attività venatoria da appostamento fisso nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana definite a scelta tra quelle di giovedì, sabato e domenica.

Tale situazione potrebbe diventare ancora più restrittiva per quanto riguarda l'inizio della caccia se il disegno di legge nazionale in merito alla applicazione della direttiva 79/409/CEE (comunemente detto Decreto Pecoraro Scagno) verrà tradotto in legge. In tale disegno legge infatti si prevede, oltre ai suddetti divieti, il divieto di esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla prima domenica di ottobre.

PROPOSTA

Considerato che la quasi totalità delle aree contigue sono sottoposte a vincolo di ZPS, quando il disegno legge sulla direttiva 79/409/CEE diventerà norma il regolamento del Parco si dovrà immediatamente adeguare.

In conclusione dalla stagione 2007/2008 vi saranno le seguenti condizioni:

1. divieto di preapertura della caccia come indicato nella Del. Reg. 1435/2006.
2. **caccia vagante nel mese di gennaio** in Provincia di Ravenna, la riduzione da 5 a 2 giornate la settimana e in Provincia di Ferrara da 3 a 2 giornate la settimana, corrispondenti al giovedì e alla domenica;
3. caccia da appostamento nel mese di gennaio in due giornate a scelta fra gio, sab e dom.

Si propone di uniformare la Provincia di Ravenna al modello della Provincia di Ferrara, con riduzione del numero di giornate da 5 a 3 la settimana per tutta la stagione dall'inizio al 31 dicembre.

10. ORARI DI CACCIA

10.1. ANALISI

Nell'area contigua ferrarese gli orari giornalieri di caccia prevedono una chiusura anticipata rispetto agli orari previsti per il restante territorio provinciale (Del. Cons. Prov. 81/53950 del 24/07/2002, art. 3). Gli orari precisi di apertura e chiusura giornaliera della caccia sono indicati nei rispettivi calendari venatori provinciali, per la stagione 2006/2007 sono stati osservati i seguenti orari:

1. fauna migratoria, inizio un'ora prima del sorgere del sole (tra le 5,45 e le 6,40 del mattino a seconda del periodo), termine alle ore 12,00 sino al 24 settembre e alle ore 16.30 sino al 31 gennaio;
2. fauna stanziale, inizio al sorgere del sole (un'ora dopo la migratoria), termine alle ore 12,00 sino al 8 ottobre e alle ore 16.30 sino al 31 gennaio.

In Provincia di Ravenna non viene applicata una riduzione di orario rispetto al restante territorio. In Zone Vallive e Terreni Agricoli la caccia è consentita negli orari previsti dal calendario venatorio regionale ovvero:

1. fauna migratoria, inizio un'ora prima del sorgere del sole, termine al tramonto;
2. fauna stanziale dal sorgere del sole, termine al tramonto.

Nelle Aree Pinetali la Provincia di Ravenna fornisce orari precisi come mostrato nelle seguenti tabelle.

periodi		migratoria	stanziale	migratoria e stanziale	
dal	al	dalle ore		alle ore (festivi)	alle ore (feriali)
01 ott.	15 ott.	06,19	07,19	14,00	18,44
16 ott.	30 ott.	06,40	07,40	14,00	18,15
31 ott.		05,41	06,41	13,00	17,12
01 nov.	15 nov.	05,58	06,58	13,00	17,10
16 nov.	30 nov.	06,18	07,18	13,00	16,39
01 dic.	15 dic.	06,35	07,35	13,00	16,33
16 dic.	31 dic.	06,45	07,45	13,00	16,40
01 gen.	15 gen.	06,47	07,47	13,00	16,50
16 gen.	31 gen.	06,39	07,39	13,00	17,10

Tabella 4 - Orario di caccia nelle zone pinetali della provincia di Ravenna 2005/2006.

periodi		migratoria	stanziale	migratoria e stanziale	
dal	al	dalle ore		alle ore (festivi)	alle ore (feriali)
01 ott.	15 ott.	06,16	07,16	14,00	18,42
16 ott.	28 ott.	06,35	07,35	14,00	18,18
29 ott.	31 ott.	05,45	06,46	13,00	17,05
01 nov.	15 nov.	05,56	06,56	13,00	16,54
16 nov.	30 nov.	06,18	07,18	13,00	16,38
01 dic.	15 dic.	06,35	07,35	13,00	16,32
16 dic.	31 dic.	06,45	07,46	13,00	16,36
01 gen.	15 gen.	06,47	07,47	13,00	16,49
16 gen.	31 gen.	06,39	07,38	13,00	17,09

Tabella 5 - Orario di caccia nelle zone pinetali della provincia di Ravenna 2006/2007.

A partire dalla fine di settembre, nell'area contigua ferrarese (con l'eccezione delle Valli di Comacchio) la caccia chiude sempre alle 16,30 indipendentemente dall'orario in cui tramonta il sole (Del. Cons. prov. 81/53950). Nella Azienda Valliva Particolare Valli di Comacchio dal 1 ottobre la caccia termina alle ore 16.00 (art. 5 dell'All. E, Del.ne Giunta Prov. Nr. 375/86501 del 13/09/2005).

Nell'area contigua ravennate, l'orario di chiusura della caccia segue scrupolosamente le effemeridi (fornite dall'Aeronautica) secondo quanto riportato dalla L.R. 10/2006 sulla caccia. Risulta evidente che nell'area ferrarese l'attività è meno impattante, sia per la riduzione di orario sia perché viene evitato l'orario del tramonto, momento di spostamenti dalle zone trofiche ai dormitori e momento in cui tradizionalmente si concentra l'attività venatoria alla fauna migratoria.

PROPOSTA

La difformità di orario tra le due province, che in alcuni periodi dell'anno supera le due ore, comporta problemi di vigilanza, soprattutto nelle aree di confine delle Valli di Comacchio. Riteniamo ottimale riuscire ad uniformare gli orari di apertura e chiusura della caccia su tutta l'area contigua del Parco senza differenze tra giorni feriali e domeniche/festivi e senza differenze tra zone vallive e pinetali.

In merito agli orari di caccia, il Parco dovrà decidere se risolvere i problemi gestionali legati alla vigilanza (dando quindi maggiore importanza ad un regolamento quanto più possibile uniforme su tutto il suo territorio), oppure se intende rispettare le consuetudini ormai radicate nei cacciatori delle due province.

Questo significa, sostanzialmente, scegliere fra tre opzioni:

1. lasciare le cose come stanno (la caccia continuerà a chiudersi abbondantemente prima del tramonto in provincia di Ferrara e al tramonto nel ravennate) con problemi amministrativi a carico di chi effettua la vigilanza;
2. uniformare gli orari in modo drastico su tutto il territorio ad es. estendendo, a Ferrara, il limite al tramonto o riducendo, a Ravenna, il limite alle 16.30;
3. uniformare gli orari per aree omogenee, ad es. nelle Valli di Comacchio si potrebbe cacciare alla migratoria fino al tramonto o fino alle 16.30, ma in modo univoco sia nelle Valli di Comacchio ferraresi sia nelle ravennati.

Per gli orari basati sulle effemeridi fornite dall'Aeronautica è opportuno, per maggiore praticità approssimare ai 5 min successivi (es. se il sole sorge alle ore 06.41 e tramonta alle 17.23 la caccia sarà aperta dalle 06.45 alle 17.25). Gli orari saranno proposti, come avviene già ora nei calendari provinciali, in tabelle chiare e di facile consultazione con scatti ogni 15 giorni.

11. FORME DI CACCIA

Nel ravennate l'esercizio venatorio alle **specie stanziali** è ammesso in forma vagante anche mediante battute a rastrello formate da non più di tre cacciatori. Per tale forma di caccia è concesso l'ausilio di due cani da caccia per ogni cacciatore, sino ad un massimo di quattro cani.

La caccia alla **selvaggina migratoria** è consentita oltre che da appostamento fisso e temporaneo anche in forma vagante nei periodi e secondo le modalità indicate nel calendario venatorio.

Nelle **Zone Pinetali** è consentito per ogni giornata l'abbattimento di un solo capo di selvaggina stanziale.

Nelle zone classificate di terra (o agricole) l'esercizio venatorio alle **specie stanziali** viene esercitato solamente in forma vagante e secondo le modalità sopraccitate per la Provincia di Ravenna. Nelle stesse zone la caccia alle **specie migratorie** è concessa però solo da appostamento fisso o temporaneo. Fanno eccezione sino al 9/12: Tortora, Quaglia, Germano reale, Beccaccino, Gallinella d'acqua, nonché Moretta e Moriglione dei quali è consentito l'abbattimento durante la caccia vagante alla fauna stanziale.

Nel periodo 09/12-31/01, invece, fatta unica eccezione per la caccia vagante al Beccaccino nelle stoppie di risaia, la caccia alla **selvaggina migratoria** è concessa solo da appostamento fisso o temporaneo. Nel pre-parco (e negli AA.TT.CC.) è vietato abbattere la Starna, fatta eccezione per le AA.VV. che ne effettuano reintroduzioni autorizzate.

La caccia alle specie stanziali è consentita solo in forma vagante anche mediante battute a rastrello formate da non più di tre cacciatori e quattro cani.

La caccia alle specie migratrici è consentita in forma vagante (in provincia di Ferrara questo è vero solo fino al 9 dicembre e per alcune specie) oltre che da appostamento fisso e appostamento temporaneo.

PROPOSTA

La caccia a rastrello è una forma molto utilizzata nelle Pinete ravennati, le quali presentano una geometria dei sentieri interni che favorisce questa tipologia di caccia. Il rastrello è indubbiamente una caccia poco sostenibile sia per l'elevato impatto sulle specie cacciabili sia e soprattutto per il disturbo elevatissimo che i gruppi di cacciatori determinano sull'ambiente e quindi anche sulle specie non cacciabili. Tale forma di caccia, profondamente radicata nella cultura venatoria pinetale entra in sinergia con le elevatissime densità di cacciatori presenti in pineta che come precedentemente esposto raggiungono densità venatorie di 1 cacciatore per ettaro.

12. SPECIE CACCIABILI, CARNIERE GIORNALIERO E STAGIONALE

12.1. LE SPECIE ORNITICHE CACCIABILI

Attualmente le specie di uccelli cacciabili secondo la legge 157/92 (escludendo le specie cacciabili in deroga da alcune regioni: es. Cormorano, Passera d'Italia, Passera mattugia, Fringuello, Peppola, Storno) sono 36, secondo i seguenti periodi:

1. Terza domenica di settembre-31 dicembre (7 specie): Starna, Pernice rossa, Pernice sarda, Quaglia, Tortora, Merlo, Allodola;
2. Terza domenica di settembre-31 gennaio (26 specie): Germano reale, Alzavola, Canapiglia, Fischione, Codone, Mestolone, Marzaiola, Moriglione, Moretta, Gallinella d'acqua, Folaga, Porciglione, Fagiano, Beccaccino, Frullino, Combattente, Beccaccia, Pavoncella, Colombaccio, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Cornacchia nera, Cornacchia grigia, Ghiandaia, Gazza;
3. Primo ottobre-30 novembre (3 specie): Pernice bianca, Fagiano di monte, Coturnice.

Riassumendo fra le specie cacciabili sono rappresentati i seguenti ordini e numeri di specie:

1. ANSERIFORMI (9 specie);
2. GALLIFORMI (8 specie);
3. GRUIFORMI (3 specie);
4. CARADRIFORMI (5 specie);
5. COLUMBIFORMI (2 specie);
6. PASSERIFORMI (9 specie).

12.2. CACCIA E SPECIE ORNITICHE SENSIBILI

Le specie SPEC (Species of European Conservation Concern) sono quelle specie ornitiche che BirdLife International, il principale network mondiale di associazioni che studiano e tutelano gli uccelli selvatici, ha identificato con uno stato di conservazione non favorevole. Esse rappresentano il 38% di tutte le specie europee e sono divise in 4 categorie:

1. SPEC 1 (specie globalmente minacciate);
2. SPEC 2 (specie le cui popolazioni sono concentrate in Europa e in questo continente hanno uno status di conservazione non favorevole);
3. SPEC 3 (specie non concentrate in Europa, ma in questo continente hanno uno status di conservazione sfavorevole);
4. SPEC 4 (specie concentrate in Europa, ma in questo continente hanno uno status di conservazione favorevole).

Fra le 36 specie cacciabili in Italia, 13 hanno uno stato di conservazione non favorevole (36% del totale), ovvero sono state identificate come SPEC 2 o SPEC 3. Altre 7 specie sono state identificate come SPEC 4. Pertanto, le specie 2-4 cacciabili attualmente in Italia risultano 20, ovvero il 55% del totale delle specie cacciabili. Soltanto 16 specie cacciabili non hanno problemi di conservazione.

Le specie attualmente cacciabili in Italia ed inserite nella Lista Rossa delle specie nidificanti sono 14 (33% del totale). Di queste:

1. 2 sono state inserite nella Lista Rossa come Minacciate di estinzione: Canapiglia e Moretta;
2. 3 sono state inserite nella Lista Rossa come Minacciate: Alzavola, Mestolone e Beccaccia;
3. 5 sono state inserite nella Lista Rossa come Vulnerabili: Pernice bianca, Coturnice, Pernice sarda, Marzaiola, Moriglione;
4. 4 sono state inserite nella Lista Rossa come a più basso rischio: Quaglia, Starna, Pernice rossa, Porciglione.

Specie	Nome scientifico	Periodo
allodola	<i>Alauda arvensis</i>	17/09 - 31/12
coniglio selvatico	<i>Oryctolagus cuniculus</i>	17/09 - 31/12

Specie	Nome scientifico	Periodo
lepre comune	<i>Lepus europaeus</i>	17/09 - 31/12
merlo	<i>Turdus merula</i>	17/09 - 31/12
pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	17/09 - 31/12
quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	17/09 - 31/12
starna	<i>Perdix perdix</i>	17/09 - 31/12
tortora	<i>Streptopelia turtur</i>	17/09 - 31/12
alzavola	<i>Anas crecca</i>	17/09 - 31/01
beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	17/09 - 31/01
beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	17/09 - 31/01
canapiglia	<i>Anas strepera</i>	17/09 - 31/01
cesena	<i>Turdus pilaris</i>	17/09 - 31/01
codone	<i>Anas acuta</i>	17/09 - 31/01
colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	17/09 - 31/01
combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	17/09 - 31/01
cornacchia grigia	<i>Corvus corone cornix</i>	17/09 - 31/01
fagiano	<i>Phasianus colchicus</i>	17/09 - 31/01
fischione	<i>Anas penelope</i>	17/09 - 31/01
folaga	<i>Fulica atra</i>	17/09 - 31/01
frullino	<i>Limnocryptes minimus</i>	17/09 - 31/01
gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	17/09 - 31/01
gazza	<i>Pica pica</i>	17/09 - 31/01
germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	17/09 - 31/01
ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	17/09 - 31/01
marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	17/09 - 31/01
mestolone	<i>Anas clypeata</i>	17/09 - 31/01
moriglione	<i>Aythya ferina</i>	17/09 - 31/01
pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	17/09 - 31/01
porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	17/09 - 31/01
tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	17/09 - 31/01
tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	17/09 - 31/01
volpe	<i>Vulpes vulpes</i>	17/09 - 31/01
cinghiale	<i>Sus scrofa</i>	01/10 - 31/01
capriolo	<i>Capreolus capreolus</i>	caccia selettiva
cervo	<i>Cervus elaphus</i>	caccia selettiva
cinghiale	<i>Sus scrofa</i>	caccia selettiva
daino	<i>Dama dama</i>	caccia selettiva
muflone	<i>Ovis musimon</i>	caccia selettiva

Tabella 6 - Specie cacciabili in Emilia-Romagna (stagione venatoria 2006/2007).

Nel ravennate è permesso l'abbattimento delle specie faunistiche, nei numeri giornalieri e stagionali, previsti dal calendario venatorio regionale vigente (per specifiche, cfr. l'art. 3 "Specie cacciabili e periodi di caccia" e l'art. 5 "Carniere" dell'allegato Calendario Venatorio Regionale 2004/2005).

Nel ferrarese è consentita la caccia alle specie faunistiche secondo il carniere giornaliero e stagionale stabilito dal calendario venatorio regionale e provinciale vigenti (per specifiche,

cfr. l'art. 3 "Specie cacciabili e periodi di caccia" e l'art. 5 "Carniere" dell'allegato Calendario Venatorio Regionale 2004/2005).

PROPOSTA

In attuazione della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e del DPR N.357/97 e ss.mm. la Giunta della Regione Emilia Romagna, con Del. N. 1435/2006 ha stabilito che, a partire dalla stagione venatoria 2006-7, nelle ZPS sia proibito l'abbattimento della **Moretta** (*Aythya fuligula*) e del **Combattente** (*Philomachus pugnax*).

Abbiamo già riferito delle conclusioni cui è giunto lo studio sull'impatto del prelievo venatorio nel Parco Regionale del Delta del Po. Alla luce di quanto è già stato detto, proponiamo l'eliminazione, dalle specie cacciabili nelle aree contigue ferraresi e ravennati, di altre tre specie di anatidi: **Canapiglia** (*Anas strepera*), **Marzaiola** (*Anas querquedula*) e **Moriglione** (*Aythya ferina*). A queste aggiungiamo due specie terrestri: la **Beccaccia** (*Scolopax rusticola*) e la **Cesena** (*Turdus pilaris*).

Stando ai dati forniti dallo stesso studio, il numero di uccelli appartenenti a queste specie, e regolarmente segnati sui tesserini nell'arco di una stagione venatoria, varia fra 1.700 e 2.850 capi. Considerando che il numero totale di acquatici abbattuti nell'arco di una stagione venatoria varia tra le 7.000 e le 17.000 unità, potremmo concludere che il divieto di caccia nei confronti delle specie suddette ridurrebbe, ipoteticamente, il carniere medio del 25% circa.

Bisogna ricordare che quattro specie tra le cinque citate sono considerate, dal WWF, come vulnerabili o in pericolo o, addirittura, in pericolo in modo critico.

Il divieto di sparo alle specie sopra citate, è compatibile con il pregio ambientale che caratterizza le aree contigue del Parco e, visto l'impatto moderato sulla caccia, non dovrebbe condurre a notevoli tensioni sociali.

13. AFV E APPOSTAMENTI FISSI IN AREA CONTIGUA

13.1. ANALISI

L'attività venatoria nelle AFV è disciplinata dalla Direttiva Regionale n. 969/2002, i cui punti fondamentali sono ripresi nella Del. Cons. Prov. Ferrara n. 81/53950 del 24/7/2002.

Ai cacciatori invitati nelle AFV viene autorizzato l'accesso, con apposito permesso giornaliero rilasciato dal titolare previo ottenimento dell'apposito tesserino speciale, a prescindere dalla residenza (per specifiche sulle modalità di ottenimento dei tesserini e di assegnazione di eventuali posti disponibili ai non residenti (Del. Cons. Prov. Ferrara n. 81/53950 art. 8, 9 e 10).

Per gli appostamenti fissi concessi nelle zone di preparco l'accesso di titolare e sostituti è consentito previo ottenimento dell'apposito tesserino speciale del preparco.

14. VIGILANZA VENATORIA

14.1. ANALISI

La L.R. 6/2005 che all'art. 38, comma 4, cita "Alla gestione a fini venatori delle aree contigue provvede lo stesso Ente di gestione in forma diretta, previa intesa con la Provincia, ovvero altro soggetto a cui viene assegnata previa sottoscrizione di convenzione l'esercizio di detta gestione" e all'art. 55, comma 1, cita "Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, ...". Questo è stato ribadito nella Delibera regionale 1435 del 17/10/2006 a pag. 5, punto 8.

Nel ferrarese la vigilanza venatoria è principalmente in carico alla Polizia Provinciale, seguono il Corpo Forestale dello Stato e le GGVV. Nel ravennate, oltre a questi enti preposti, la vigilanza è a carico anche dell'ATC RA2 in base alla Deliberazione del Consiglio di

Amministrazione del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po n. 65/745 del 30/12/96 che è in linea con quanto previsto dall'art. 23 della L.R.8/94 e dall'art. 27 della L. 157/92. Va sottolineato, però, che quest'ultimo si riferisce al territorio degli ATC in senso lato mentre, per quanto riguarda le aree contigue, bisognerebbe basarsi sull'art. 23 della L. 394/1991 in cui si afferma: "Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane".

PROPOSTA

Dato che il Parco attualmente non ha un servizio di vigilanza, sono state sottoscritte convenzioni con il CFS, con la Provincia di Ferrara, con le GEV Ferrara e GEL di Ravenna. La Provincia di Ravenna effettua la vigilanza senza convenzione e non in coordinamento con il Parco perché a Ravenna c'è l'ATC.

La situazione attuale, in materia di vigilanza, dovrebbe nel tempo essere modificata con un progressivo impegno di vigilanza direttamente da parte dell'Ente Parco. Infine va rilevato che l'incarico di gestione dell'area contigua dato all'ATC di Ravenna, in materia di vigilanza non è conforme alla normativa.

15. BOSSOLI E PALLINI

15.1. ANALISI

Attualmente le regolamentazioni provinciali vietano l'utilizzo dei bossoli di cartone nelle aree pinetali (Delibera del Cons. Provinciale di Ferrara n. 81/53950 del 24/7/2002, art. 12, lettera p e "Modalità per l'esercizio venatorio nelle zone di Pre Parco ..." della Provincia di Ravenna, art. 7, comma 8).

Il piombo metallico dei pallini da caccia depositato sul suolo e nei sedimenti delle zone umide non è inerte né dal punto di vista chimico né da quello fisico. Il piombo che deriva dai pallini da caccia può essere trasferito alla componente biologica dell'ambiente, soprattutto agli invertebrati del suolo e del sedimento acquatico, nonché essere assorbito dalle piante e salire ai livelli superiori della catena trofica. Gli effetti tossici dell'ingestione di pallini di piombo da parte di uccelli acquatici (in particolare anatidi e limicoli) e di uccelli terrestri sono stati oggetto di studi estesi ed approfonditi (si vedano per esempio Mudge 1992, Sanderson e Bellrose 1986, USFWS 1986, Pain 1992) in molti paesi tra i quali: Canada (Kennedy e Nadeau 1993), Australia (Kingsford et al. 1989), Gran Bretagna (Mudge 1983), Francia (Pain 1992), Olanda (Lumeij and Scholten 1989), Japan (Honda et al. 1990, Ochiai et al. 1993), Stati Uniti (Sanderson e Bellrose 1986, USFWS 1986). Anche per l'Italia, i dati disponibili indicano (Tirelli e Tinarelli 1996). I pochi, frammentari e spesso aneddotici dati disponibili per l'Italia lasciano presupporre che il saturnismo indotto dall'ingestione di pallini da caccia è fenomeno diffuso e, almeno localmente, possa avere una influenza non trascurabile (Tirelli e Tinarelli 1996).

La soluzione del problema a livello normativo generale è cominciata con il disegno di legge sulla gestione delle ZPS che è stato preventivamente recepito dalla Regione Emilia Romagna nella Delibera regionale 1435/2006. Ai sensi della suddetta delibera nelle ZPS è vietato "*l'uso di pallini di piombo per l'attività venatoria nelle zone umide naturali ed artificiali (con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati) ed in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini, a decorrere dalla stagione venatoria 2007-2008; i pallini dovranno, pertanto, essere costituiti da materiali non tossici per l'avifauna;*".

PROPOSTA

Dato che la maggior parte del (ma non tutto il) territorio delle aree contigue è all'interno di ZPS è opportuno estendere la pianificazione in modo univoco, senza distinguere le poche aree al di fuori di ambiti Natura 2000. Pertanto in tutto il territorio dell'area contigua, indipendentemente dal fatto che sia o meno all'interno di un sito della Rete Natura 2000, è vietato utilizzare pallini contenenti materiali tossici e bossoli non di cartone.

16. ADDESTRAMENTO CANI E CANI SEGUGIO

In entrambe le province l'addestramento cani è consentito secondo calendario venatorio vigente. Nella provincia di Ferrara però solo per i residenti nel pre-parco e nelle giornate (giovedì, sabato e domenica) e orari di caccia. Il cane segugio o derivati possono essere impiegati per la caccia vagante alla Lepre nel pre-parco ferrarese, mentre il loro utilizzo è vietato nel pre-parco ravennate.

PROPOSTA

Ai sensi della Delibera regionale 1435/2006, nelle ZPS è vietata l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre. Si propone di estendere il limite a tutte le aree contigue.

17. DISTANZA DI RISPETTO DALLE MACCHINE AGRICOLE IN ESERCIZIO

La distanza di rispetto per cacciare o sostare, col fucile anche scarico e in fodera, nei pressi di macchine agricole in funzione e di 100m in Provincia di Ravenna e di 150m nel pre-parco ferrarese.

PROPOSTA

Si propone di uniformare le distanze di rispetto in tutta l'area contigua portandole sempre ad almeno 150 m di distanza dalle macchine agricole in esercizio.

18. TUTELA DELLE COLTIVAZIONI

La L. 157/92 sancisce che l'esercizio venatorio "è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole".